



## Società Escursionisti Milanesi

### Sezione del Club Alpino Italiano

# STATUTO



## Indice

|  |         |
|--|---------|
| SEDE – DENOMINAZIONE – DURATA (Art. 1-3)       | pag. 3  |
| CARATTERISTICHE E SCOPI (Art.4-5)              | pag. 3  |
| SOCI (Art.6-16)                                | pag. 4  |
| ORGANI SOCIALI (Art. 17)                       | pag. 6  |
| ASSEMBLEA DEI SOCI (Art. 18 – 24)              | pag. 6  |
| CONSIGLIO DIRETTIVO (Art. 25- 31)              | pag. 8  |
| PRESIDENTE (Art. 32 – 33)                      | pag. 9  |
| TESORIERE (Art. 34)                            | pag. 10 |
| SEGRETARIO (Art. 35)                           | pag. 10 |
| COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (Art. 36 – 38) | pag. 10 |
| PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE (Art 39 - 43)   | pag. 11 |
| GRUPPI INTERNI (Art. 44 - 45)                  | pag. 11 |
| SCIoglimento (Art. 46 -47)                     | pag. 12 |
| DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 48 -49)            | pag. 12 |

## **SEDE – DENOMINAZIONE – DURATA**

### **Art. 1**

E' costituita con sede in Milano l'Associazione denominata Società Escursionisti Milanesi, comunemente indicata con la sigla SEM.

Detta associazione rappresenta la naturale continuazione di quella omonima costituita nel 1891.

La SEM è un'associazione senza scopo di lucro, apolitica ed aconfessionale ai sensi della L. 383/00 e della l.r. 1/08 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 2**

La SEM è una sezione del Club Alpino Italiano (CAI) ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto e Regolamento Generale del CAI.

I Soci della SEM sono di diritto soci del CAI.

### **Art. 3**

La SEM ha durata di 50 anni dalla data del presente Statuto, prorogabile per decisione dell'Assemblea.

## **CARATTERISTICHE E SCOPI**

### **Art. 4**

Nell'ambito della SEM i soci espletano solo ed esclusivamente attività di carattere volontario e gratuito.

### **Art. 5**

Nel rispetto degli scopi statutari del CAI, la SEM si propone i seguenti scopi:

- a) diffondere, facilitare e rendere popolare la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme;
- b) tutelare gli interessi generali dell'ambiente montano e collaborare con tutti coloro – pubblici e privati – che si occupano di problemi con esso connessi;
- c) promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne;
- d) promuovere attività di frequentazione responsabile dell'ambiente montano, tra le quali: gite ed ascensioni collettive, corsi di istruzione e perfezionamento, conferenze, dibattiti, proiezioni;
- e) collaborare con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
- f) costruire e mantenere in efficienza sentieri, rifugi, bivacchi fissi ed altre opere alpine;
- g) assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- h) assumere ogni altra iniziativa atta a conseguire gli scopi sociali, in osservanza delle disposizioni emanate dal CAI.

La SEM si propone di diffondere tutte le attività sopra elencate per il miglioramento spirituale, fisico e sociale dei partecipanti, secondo i principi di solidarietà, lealtà ed onestà.

E' vietato lo svolgimento di attività che contrastino con gli scopi dell'Associazione.

## **SOCI**

### **Art. 6**

I Soci della SEM si distinguono in:

Benemeriti – Ordinari – Familiari – Giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto CAI.

Sono Soci Benemeriti le persone giuridiche che conseguono l'iscrizione alla SEM versando un notevole contributo.

Sono Soci Ordinari gli iscritti di maggiore età.

Sono Soci Familiari gli iscritti maggiorenni conviventi con il Socio Ordinario.

Sono Soci Giovani gli iscritti minorenni.

#### Art. 7

I Soci Ordinari, Familiari e Giovani di altre Sezioni del CAI possono iscriversi alla SEM in qualità di Aggregati.

#### Art. 8

Tutti i Soci e gli Aggregati hanno diritto a partecipare alle attività organizzate dalla SEM, ed a usufruire dei benefici dei Soci CAI.

I Soci Ordinari e Familiari in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di voto in assemblea. Possono assumere cariche sociali dopo almeno due anni di iscrizione alla SEM.

#### Art. 9

I Soci Ordinari, Familiari, Giovani e gli Aggregati sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

#### Art. 10

I Soci Ordinari, Familiari e Giovani hanno diritto:

a) ad usufruire dei rifugi del CAI con parità di trattamento rispetto ai consoci e a condizioni preferenziali rispetto ai non soci CAI.

b) ad usufruire dei rifugi delle Associazioni alpinistiche italiane e straniere con le quali è stabilito un trattamento di reciprocità con il CAI.

c) ad usufruire del materiale tecnico, bibliografico, foto-cinematografico e geografico del CAI e della SEM, a norma dei rispettivi regolamenti

d) ad essere ammessi alle scuole ed ai corsi istituiti dal CAI e dalla SEM, a norma dei rispettivi regolamenti.

e) ad usufruire delle polizze assicurative previste per gli iscritti CAI, ricorrendone le condizioni regolamentari.

f) a ricevere le pubblicazioni del CAI e della SEM spettanti alle categorie di appartenenza.

g) a fregiarsi dei distintivi sociali CAI e SEM

#### Art. 11

Chiunque intenda diventare socio, deve presentare domanda alla SEM, indicando i requisiti posseduti e versando la tassa di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione.

L'iscrizione ha durata annuale.

Il Socio si impegna ad osservare lo Statuto della SEM, lo Statuto e Regolamento Generale del CAI, nonché ogni delibera dei rispettivi Organi.

#### Art. 12

Il Socio di qualsiasi categoria, iscritto ininterrottamente da 25 e da 50 anni al CAI riceve in omaggio uno speciale distintivo.

Dopo 60 anni di ininterrotta iscrizione alla SEM i Soci ricevono un particolare distintivo e sono esonerati, per gli anni a venire dal pagamento della quota associativa, che resta a carico della SEM.

#### Art. 13

La qualità di Socio SEM si perde:

per morte

per dimissioni

per passaggio ad altra sezione CAI

per morosità

per radiazione

La qualità di Socio cessa altresì nei casi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Il Socio che entro il 31 marzo non abbia pagato la quota associativa è considerato moroso e perde i diritti spettanti ai Soci.

Chi ha cessato di far parte della SEM per morosità può rientrarvi, conservando l'anzianità precedente, solo provvedendo al pagamento delle quote arretrate.

#### Art. 14

Nell'ambito della vita ed attività associativa, i Soci sono tenuti a mantenere, in ogni circostanza, un comportamento improntato alla regole della civile convivenza, nell'assoluto rispetto delle persone, delle cose e delle norme del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare del CAI.

Contro tali provvedimenti, il socio può ricorrere al Collegio dei Revisori dei Conti - Proviviri entro 30 giorni dal provvedimento.

#### Art. 15

I Soci SEM, in quanto Soci CAI, sono liberi di trasferirsi a qualsiasi altra Sezione del CAI.

#### Art. 16

I Soci possono dimettersi dalla SEM, e per l'effetto, dal CAI in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo SEM, senza oneri aggiuntivi. Le dimissioni hanno effetto immediato e non determinano alcun diritto alla restituzione di ratei della quota sociale già versata.

### **ORGANI SOCIALI**

#### Art. 17

Sono Organi della SEM

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Collegio dei Revisori dei Conti - Proviviri

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### Art. 18

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della SEM.

Essa è costituita da tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti - Proviviri ed i Delegati alle Assemblee dei CAI;
- b) approva annualmente il programma di attività della SEM, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- c) delibera sull'acquisto, sull'alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) delibera sulla quota associativa annuale, che in ogni caso non può essere inferiore a quanto stabilito dal CAI;
- f) delibera la proroga dell'Associazione ed il suo scioglimento, nelle modalità previste dal presente Statuto;

g) delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su richiesta sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre per la successiva assemblea ordinaria.

#### Art. 19

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, la determinazione della quota associativa annuale e l'elezione delle cariche sociali.

Può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve anche essere convocata quando lo richiedano su un ordine del giorno almeno un decimo dei soci o il Collegio dei Revisori dei Conti - Proviviri. Se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, può provvedervi direttamente il Collegio dei Revisori dei Conti - Proviviri.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea devono essere consultabili presso la segreteria SEM i bilanci consuntivo e preventivo.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata, e nello stesso termine pubblicato sull'organo ufficiale dell'Associazione e diramato ai Soci. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

#### Art. 20

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, esclusi gli Aggregati.

I Soci minorenni non hanno diritto al voto.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione – che può tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima – l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Non sono ammesse le votazioni per rappresentanza, per delega o per corrispondenza.

#### Art. 21

L'Assemblea nomina il proprio Presidente e Segretario e, se necessario, tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolarità ed accertare il diritto di intervento.

#### Art. 22

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, fatti salvi i seguenti casi:

le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti;

le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie devono essere approvate, sempre con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, da due assemblee tenute a distanza non inferiore a sei mesi una dall'altra.

La deliberazione di scioglimento della SEM deve essere approvata con la maggioranza e le modalità di cui all'art 47.

Il voto per l'elezione alle cariche sociali è segreto ed il Socio elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile. E' escluso pertanto ogni altro tipo di votazione, in particolare quello per acclamazione.

#### Art. 23

Le deliberazioni concernenti *l'acquisto*, la alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi ed altre opere alpine e le modifiche dello statuto non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del *Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI*.

#### Art. 24

Qualsiasi argomento non previsto all'ordine del giorno, non potrà esser posto in votazione.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art.25

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo della SEM.

Il Consiglio Direttivo si compone di tredici Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite.

### Art. 26

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della SEM, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

In particolare il Consiglio Direttivo:

elegge il Presidente, i due Vicepresidenti ed il Segretario del Consiglio, scegliendoli nel proprio ambito.

nomina il Tesoriere ed il Segretario della SEM.

*propone* il programma annuale di attività della SEM ed assume tutte le decisioni necessarie per attuarlo.

convoca l'Assemblea dei Soci

*redige* annualmente i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci

delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti la SEM determinandone comunque i poteri.

delibera la costituzione e lo scioglimento di gruppi interni e ne ratifica gli incarichi

*propone* la quota associativa *per la sua determinazione da parte* dell'Assemblea dei Soci.

Gestisce con cura e prudenza il patrimonio sociale

### Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dopo l'Assemblea annuale ed almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente o del Consigliere anziano.

Deve inoltre essere convocato se lo richiedono almeno 1/3 dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

### Art. 28

Al Consigliere che – per qualsiasi causa – sia venuto a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea. Questi assume l'anzianità del Consigliere sostituito. Il Consigliere che – senza giustificato motivo – risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario. Il subentro è possibile fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri, oltre tale limite il Consiglio Direttivo decade e devono indirsi nuove elezioni.

### Art. 29

Per le obbligazioni assunte dal Consiglio Direttivo sia verso terzi che verso i Soci rispondono in primo luogo il patrimonio SEM ed in secondo luogo personalmente e collettivamente le persone che hanno deliberato o agito in nome e per conto della SEM.

### Art. 30

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti ed altre persone invitate dal Consiglio stesso.

Art. 31

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è tenuto apposito verbale che – previa approvazione da parte dei Consiglieri nella seduta successiva - è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

### **PRESIDENTE**

Art. 32

Il Presidente eletto dura in carica non più di tre anni. Egli è rieleggibile una prima volta e può esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Essendo il Presidente un Consigliere nominato dall'Assemblea dei Soci, egli decade dalla sua carica qualora non sia rieletto Consigliere allo scadere del mandato.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza della SEM in ogni atto formale, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la firma sociale.

Il Presidente redige la relazione annuale.

In caso di urgenza, il Presidente può prendere provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo nella riunione successiva.

Art. 33

La carica di Vice Presidente e di Segretario del Consiglio hanno durata annuale. Essi sono rieleggibili.

Il Vicepresidente anziano sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di assenza.

### **TESORIERE**

Art. 34

Il Tesoriere è un Socio nominato dal Consiglio Direttivo.

La carica di Tesoriere della SEM ha durata triennale rinnovabile.

Il Tesoriere ha la responsabilità, assieme al Presidente della corretta gestione della cassa, della custodia dei fondi della SEM e della tenuta della contabilità.

Prepara annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, lo propone al Presidente e questi al Consiglio.

Nel caso di mancanze gravi o di dissidio con le linee guida indicate dal Consiglio Direttivo, il suo mandato può essere revocato dal Consiglio stesso.

### **SEGRETARIO**

Art. 35

Il Segretario della SEM è un Socio nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio, gli adempimenti nei riguardi del CAI e dei terzi e sovrintende ai servizi amministrativi

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PROBIVIRI**

Art. 36

Il Collegio dei Revisori dei Conti - Probiviri è costituito da tre Soci, eletti annualmente dall'Assemblea. Sono rieleggibili.

Esercitano il controllo sulla gestione della SEM.

Esaminano il bilancio e lo accompagnano con una relazione.

Curano l'osservanza delle norme dello Statuto e Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto.

Tutte le eventuali controversie tra i soci relative al rapporto associativo o tra essi e la SEM e i suoi organi sono devolute a detti Revisori dei Conti - Proviviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art. 37

Il Collegio dei Revisori dei Conti – Proviviri, qualora riscontrasse gravi irregolarità di gestione, ha facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione di una Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 38

I Revisori dei Conti - Proviviri possono intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo, ed hanno diritto di far mettere a verbale loro dichiarazioni.

## **PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 39

La SEM può possedere, gestire in proprio o dare in gestione strutture legate all'attività alpinistica e connesse ai suoi scopi statutari quali i rifugi alpini.

Ogni eventuale provento derivante da tale attività viene integralmente reinvestito nelle attività sociali.

Art. 40

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;

Art. 41

Le entrate sociali sono costituite:

- a) dalle tasse di iscrizione;
- b) dalle quote associative annuali, detratta la parte spettante al CAI;
- c) da eventuali contributi volontari, lasciti, donazioni.
- d) da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore della SEM per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 42

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 43

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Non è ammessa nessuna distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o quote del patrimonio.

## **GRUPPI INTERNI**

Art. 44

La SEM può costituire al proprio interno gruppi organizzati di soci che intendano dedicarsi in particolare ad una delle attività statutarie o, comunque, compatibile con le finalità della stessa SEM. La costituzione dei gruppi è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale ne ratifica i Regolamenti e i programmi.

Art. 45

I gruppi interni della SEM non hanno soggettività distinta, ma solo autonomia nei limiti delle indicazioni del Consiglio Direttivo e dei fondi a loro disposizione, con rendiconto annuale al **Consiglio Direttivo**.

## **SCIoglimento**

Art. 46

La SEM, in quanto Sezione del CAI, può essere da questi sciolta per le cause e con le modalità previste dallo Statuto e Regolamento CAI.

Art. 47

Per autonoma decisione dei Soci, lo scioglimento della SEM può avvenire: per il voto di almeno 3/4 dei soci presenti ad un Assemblea appositamente convocata, valida in prima convocazione se presenti almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

Le relative spese saranno a carico dei soci.

In ogni caso di scioglimento della Sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Club Alpino Italiano. Questi si fa garante che il patrimonio residuo della SEM sia devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 48

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche CAI alle disposizioni della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo della SEM con propria delibera, da portare a ratifica dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Art. 49

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

Milano, 28 Maggio 2009